

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASSOLNOVO, PARONA E ALBONESE PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

tra il Comune di CASSOLNOVO c.f. _____, rappresentato dal Sindaco _____

il Comune di PARONA c.f. _____, rappresentato dal Sindaco _____

il Comune di ALBONESE c.f. _____, rappresentato dal Sindaco _____,

PREMESSO CHE

le Amministrazioni comunali di CASSOLNOVO con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai
sensi di legge,

di PARONA con delibera di C. C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

e di ALBONESE, con delibera di C. C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del
D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue:

ART.1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di CASSOLNOVO, PARONA e ALBONESE di rispettivi abitanti:

CASSOLNOVO 7157

PARONA 1984

ALBONESE 564

stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le
funzioni di Segreteria comunale, ottenendo anche il risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Parona assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale
previa intesa con i Sindaci degli altri comuni convenzionati

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera
in tutti gli Enti

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento
presso ciascun comune e in proporzione al concorso dei comuni alle relative spese come indicato al
successivo art. 6

Il calendario dei giorni nei quali il Segretario presterà la propria attività lavorativa presso i tre comuni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, (salva la facoltà di richiedere acconti bimestrali) delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, sarà ripartita tra i Comuni nella seguente proporzione:

Comune CASSOLNOVO	50 %
Comune PARONA	30 %
Comune ALBONESE	20 %

I compensi spettanti al Segretario Comunale sono determinati dalla legge e dai contratti collettivi.

Allo scopo, spetta al Segretario, così come previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 10, comma 3 del DPR 04.12.1997 n. 465 una retribuzione aggiuntiva determinata dal contratto collettivo di lavoro (art. 45 CCNL 16/5/2001) da ripartire tra i comuni convenzionati in base alle percentuali stabilite nella presente convenzione.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione avrà durata sino al 31 agosto 2019 e comunque a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare da comunicare alle altre amministrazioni interessate; (gli effetti decorreranno non prima del 30° giorno dalla comunicazione alle altre amministrazioni)
Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

I Sindaci delle amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di un'Amministrazione comunale, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire le spese del recedente in proporzione alle amministrazioni rimanenti.

In caso di recesso unilaterale o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo convenzione.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe terza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – UTG di Milano – ex Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo di Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto
Comune di CASSOLNOVO
Comune di PARONA
Comune di ALBONESE